

ADEMPIMENTI

Esterometro: come evitare l'invio

di **Alessandro Bonuzzi**

In un [precedente contributo](#) sono stati analizzati i **profili soggettivi** dell'esterometro, con l'individuazione di coloro che saranno tenuti all'invio della nuova comunicazione, sulla scorta dei chiarimenti forniti da Assonime con la **circolare 26 del 13 dicembre 2018**.

Nel prosieguo, invece, sempre avendo riguardo al recente documento di Assonime, si indagheranno gli **aspetti oggettivi** dell'adempimento, allo scopo di capire per quali **operazioni transfrontaliere** sia possibile evitarlo.

Tale aspetto non è di poco conto se si considera la **cadenza** che avrà il nuovo obbligo. Infatti, la trasmissione telematica avrà **scadenza mensile**, dovendo essere effettuata entro l'**ultimo giorno del mese successivo** a quello della **data** del documento emesso, per quanto riguarda le **fatture attive**, oppure a quello della data in cui è **ricevuto** il documento comprovante l'operazione, con riferimento alle **operazioni passive**; resta fermo che per data di ricezione deve intendersi la **data di registrazione** della fattura di acquisto.

Va fin da subito precisato che, ai sensi dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), **non vi è l'obbligo di trasmissione** dei dati delle operazioni:

- **extra-Ue** per le quali è stata emessa una **bolletta doganale**, quindi, per le **importazioni**;
- **transfrontaliere** per le quali sia stata emessa o ricevuta una **fattura elettronica**.

La ragione consta nel fatto che i **dati** di queste operazioni sono **già in possesso dell'Agenzia delle entrate**, siccome la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal Sdl.

Diventerebbe, quindi, preziosa la possibilità di **emettere fattura elettronica** anche per le operazioni attive effettuate con **controparti non residenti**, proprio al fine di **evitare la trasmissione mensile dell'esterometro**.

Al riguardo, si ricorda che con la [circolare 13/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto *“la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”*.

Successivamente, è stato chiarito che il principio opera anche laddove il soggetto non residente abbia nominato in Italia un **rappresentante fiscale** invece di identificarsi

direttamente. Difatti, nelle **FAQ** dedicate alla fatturazione elettronica si legge che “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti *“non residenti identificati in Italia”* (tramite identificazione diretta ovvero **rappresentante fiscale**), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via Sdl oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015”.

Peraltro, nell’occasione l’Agenzia ha altresì precisato che “Qualora l’operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la **fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva identificato**, riportando in fattura il **numero di partita Iva italiano** di quest’ultimo, sarà possibile inviare al Sdl il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “**codice destinatario**” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)”, e non, invece, il **codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”)** da indicare allorché la fattura venga emessa **direttamente al soggetto non residente**.

La circolare di Assonime conferma poi la **possibilità di emettere la fattura in modalità elettronica anche nei confronti di cessionari o committenti non residenti privi di una partita Iva italiana**. Quindi, ad esempio, si deve ritenere possibile fatturare elettronicamente anche le **cessioni all’esportazione**, le **cessioni intracomunitarie**, i **servizi intracomunitari**, le **cessioni di immobili ubicati in Italia**, eccetera. Ciò sempre a condizione che sia assicurata la possibilità al soggetto non residente di ottenere **copia cartacea** della fattura ove ne faccia richiesta.

In sostanza, è possibile affermare che, dal **lato attivo** della fatturazione, ci sono gli strumenti per evitare la trasmissione dell’esterometro.

Invece, ad oggi, **non è possibile evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri** diversi dalle importazioni; difatti, in base a una FAQ dell’Agenzia, “Per gli **acquisti intracomunitari** e per gli **acquisti di servizi extracomunitari**, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà **tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015**”.

A parere di Assonime “**è auspicabile che sia ammessa la possibilità di far transitare attraverso il Sdl anche le fatture passive estere**”. E ciò potrebbe avvenire attraverso l’emissione di un’**autofattura** da inviare al Sdl così come ammesso per gli acquisti interni in *reverse charge*.

Seminario di specializzazione

IL D.L. 119/2018: LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL CONTRIBUENTE IN LITE COL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >